

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E
LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

TRA

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

LA REGIONE LOMBARDIA

Roma, 23 dicembre 2002

PREMESSE

VISTA la direttiva comunitaria 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la direttiva comunitaria 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

VISTA la direttiva comunitaria 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

VISTA la direttiva comunitaria 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

VISTA la direttiva comunitaria 83/98/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la direttiva comunitaria 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva comunitaria 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Regolamento CE n.1260/1999 e seguenti che riguardano la disciplina dell'intervento dei fondi strutturali comunitari per la programmazione 2000/2006;

VISTO il Regolamento CE n.1685/2000 recante norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte riguardante l'ammissibilità delle spese;

VISTO il Regolamento CE n.2001/37/03 recante "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente";

VISTI i Regolamenti CE n.438/2001 e CE n. 448/2001 recanti norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte relativa ai sistemi di gestione e di controllo;

VISTA la legge 16 aprile 1987 n. 183 che, tra l'altro, ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, articoli 74 e 75;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n.36, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riorganizzazione dei servizi idrici;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n.109, "Legge quadro in materia di Lavori Pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, articolo 56;

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del suddetto comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA la legge 18 febbraio 1997, n.24;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante "disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", con particolare riferimento all'articolo 6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, ed in particolare l'articolo 1415, comma 4 che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n.662 e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n.367;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n.208 (prosecuzione degli interventi per le aree depresse);

VISTA la legge 23 dicembre 1998 n.449 (legge finanziaria 1999);

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258;

VISTO in particolare l'art.28 comma 10 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152;

VISTO l'art.4 della legge 17 maggio 1999, n.144, "Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali";

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n.388 (legge finanziaria 2000);

VISTO il decreto legislativo 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare gli articoli 141 comma 4, 144 comma 17 e 109 comma 1;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n. 443 di delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'articolo 35, relativo alle "Norme in materia di servizi pubblici locali";

VISTO il D.L. 5 aprile 2002 n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e del finanziamento delle infrastrutture, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 1 giugno 2002, n.112, che all'art. 8 punto 3 a) prevede che la "Infrastrutture S.p.a.", in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari, finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica;

VISTA la legge 31 luglio 2002 n.179 "Disposizioni in materia ambientale";

VISTA la legge 1 agosto 2002 n.166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

VISTA la legge 8 agosto 2002 n.178 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002 n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate";

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190 "Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n.443, per la realizzazione delle infrastrutture degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 che fissa i requisiti chimici e fisici per l'idoneità delle acque alla balneazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, recante attuazione della direttiva comunitaria 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001 n. 178, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio", ed in particolare l'articolo 7 che attribuisce al Dipartimento per le risorse idriche le competenze in merito al Servizio Idrico Integrato;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, che detta le regole per la determinazione del metodo normalizzato per le determinazioni delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n.36;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 luglio 1997 di approvazione del Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e P.E. del 21 ottobre 2000, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2001 "Assegnazione ed erogazione del 7% del cofinanziamento nazionale in favore dei DOCUP ob. 2 della regione Emilia Romagna, Friuli, Marche, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano per il periodo 2000/2006, ai sensi della L. 183/87";

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante "Disciplina della programmazione negoziata";

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n.55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997";

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n.142 che, nel rispetto dei criteri previsti per la ripartizione dei fondi strutturali tra le aree dell'obiettivo 1 nonché della individuazione delle aree depresse nelle Regioni del Centro-Nord, fissa i criteri per il riparto di 3.500 miliardi di cui alla legge n. 449/98 (legge finanziaria 1999) destinati alle infrastrutture con delibera CIPE 4/99, con la finalità di ricondurre tutte le iniziative ad un disegno organico di sviluppo

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000, n.44 recante "Accordo di Programma Quadro - Gestione degli interventi mediante applicazione informatica" come modificata dalla Delibera CIPE 3 maggio 2002;

VISTA la delibera CIPE 4 agosto 2000, n.84 che fissa i criteri per il riparto e la finalizzazione di quote riservate alle agevolazioni industriali ai sensi del punto 1.1 della delibera n.14/2000 e delle risorse riservate alle infrastrutture ai sensi del punto 3 della citata delibera, previste dalla legge n.488/99 (legge finanziaria 2000), con destinazione prioritaria ai due assi della "mobilità sostenibile" e del "ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico";

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2000, n.138 che fissa il riparto delle risorse, pari a 8.430 miliardi di lire previste dalla legge finanziaria 2001, destinate alle aree depresse per il triennio 2001-2003, richiamando i criteri di cui alla delibera 14/2000;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2001 n.23 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle risorse destinate al programma stralcio di cui all'articolo 141, comma 4 della legge 388/2000", la quale prevede che i Programmi Stralcio, nel caso di ricorso a finanziamento pubblico, siano oggetto di appositi Accordi di Programma Quadro nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma, ai sensi della Legge 662/97; e che prevede tra l'altro:

- a) al punto 2 l'iter procedurale e finanziario per la realizzazione delle opere e la relativa copertura finanziaria a seconda se siano stati approvati i Piani d'Ambito o solamente i Programmi stralcio di interventi urgenti ed indifferibili;
- b) al punto 5 che solo attraverso la forma di Accordo di Programma quadro possono essere utilizzati i fondi strutturali per cofinanziare i programmi stralcio in assenza dei Piani d'ambito;
- c) al punto 6 che per l'attuazione dei programmi stralcio, l'eventuale utilizzo delle risorse destinate alle aree depresse è vincolato all'adozione degli stessi criteri e delle stesse modalità previste per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, in linea con gli orientamenti già seguiti dal CIPE in sede di finalizzazione delle risorse riservate alle infrastrutture per il 2000/2001 e destinate, tra l'altro, all'asse del ciclo integrato dell'acqua;

VISTA la delibera CIPE 4 aprile 2001 n.52, recante "Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe per i servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione per l'anno 2001 ed in particolare il punto 2.3 concernente il finanziamento dei Programmi Stralcio;

VISTA la delibera CIPE 15 novembre 2001 n.93 "Legge 388/2000 - Art 141, comma 4 - Programmi Stralcio - Modifiche alla delibera 23/2001 e 52/2001";

VISTA la delibera CIPE 4 giugno 2002 n. 41 concernente "Linee guida per il Programma Nazionale per l'Approvvigionamento Idrico in Agricoltura e lo Sviluppo dell'Irrigazione";

VISTA la delibera CIPE 3 maggio 2002, n.36 che, in attuazione dell'art. 73 della legge finanziaria 2002, provvede al riparto delle risorse, pari a 2.744,363 milioni di euro destinate alle aree depresse per il triennio 2000-2004 ;

VISTA la delibera CIPE adottata in data 2 agosto 2002 di modifica ed integrazione della delibera CIPE n.16 del 28 marzo 2002 relativa al fondo per la promozione dello Sviluppo Sostenibile di cui all'art.109 comma 1 legge n.388/2000, modificato dall'art.62 della legge n.448/2001;

VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 Agosto 2002 recante "Accordi di Programma Quadro – Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTO il DOCUP 2000–2006 della Regione Lombardia, approvato con decisione della Commissione Europea C/2001/2878 in data 10.12.2001 ;

VISTA la Legge Regionale 20.1.0.1998, n.21, di attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 - "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTA la delibera n° 7 del 13.3.2002 con la quale il Comitato Istituzionale del Bacino Nazionale del fiume Po ha adottato, in via provvisoria, il documento previsto dall'art. 44 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i Programmi Stralcio predisposti dalle Province della Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 141, comma 4 della citata L. 388/2000;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lombardia;

RICHIAMATI gli atti di Programmazione Regionale:

- a) Programma di Regionale di Sviluppo della VII legislatura;
- b) Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 16.10.2001, n. VII/312;
- c) Piano Regionale di Risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002, n.VII/402;

CONSIDERATO che con risoluzione approvata il 4 giugno 2002 dalla Camera dei deputati si è impegnato il Governo, a seguito dell'emergenza idrica che coinvolge gran parte del territorio nazionale, a razionalizzare la gestione delle risorse idriche, semplificando le competenze e superando i settorialismi; a promuovere il risparmio idrico nei settori civile, agricolo e industriale; a favorire il riutilizzo irriguo e industriale delle acque reflue depurate; ad accelerare l'attuazione del servizio idrico integrato; ad accrescere la disponibilità di acqua per l'agricoltura; a realizzare gli interventi atti al superamento dell'emergenza idrica per gli usi civili e industriali; a promuovere la realizzazione e la ristrutturazione di grandi schemi idrici e di infrastrutture di accumulo a prevalente uso irriguo, inserendo urgentemente tali opere nel programma operativo dei grandi interventi;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia:

- ritengono urgente, ai fini dell'adeguamento agli obblighi comunitari, tutelare la qualità delle acque destinate al consumo umano con misure volte a superare la necessità di ricorrere alle deroghe ai parametri naturali, proteggere la qualità delle sorgenti e delle acque sotterranee che rappresentano il più importante patrimonio di acque destinate all'uso potabile e prevedere il controllo dell'inquinamento da fonti diffuse per consentire l'approvvigionamento di acque di qualità;
- ritengono urgente l'individuazione delle aree sensibili in conformità alle indicazioni della Commissione europea e con il ricorso ad un trattamento più spinto di quello secondario per contrastare l'eutrofizzazione, dando così piena attuazione alla direttiva 91/271/CE;
- ritengono urgente l'individuazione delle zone vulnerabili con la identificazione di tutte le zone che presentano le caratteristiche per la classificazione, sulla base delle disposizioni comunitarie con l'adozione di misure volte a contrastare efficacemente l'arricchimento delle acque da attività agricola e zootecnica, dando così esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'8 novembre 2001 C-127/99;
- ritengono urgente la tutela delle acque superficiali e sotterranee con l'eliminazione delle sostanze pericolose, con particolare riferimento alle 32 sostanze individuate nell'ambito di applicazione della direttiva quadro 2000/60/CE;
- ritengono urgente la tutela delle acque per consentire la balneazione con l'adozione delle misure necessarie per rimuovere le cause dell'inquinamento, così da raggiungere i criteri di qualità indicati dalla normativa vigente e superare la necessità di ricorrere a deroghe;
- ritengono urgente tutelare la qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci con l'adozione delle misure di miglioramento;

- ritengono urgente tutelare altresì la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, ponendo in essere misure di protezione o di miglioramento;
- ritengono urgente, ai fini della corretta gestione delle risorse, operare per l'unificazione tra gli usi delle risorse medesime, avvalendosi in modo sinergico delle varie fonti di approvvigionamento di acque primarie e di acque reflue depurate, razionalizzando i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da utilizzare appieno la capacità di invaso nonché la riduzione delle perdite, migliorando altresì i sistemi di gestione e che in tal senso si adopereranno affinché tutti i soggetti coinvolti svolgano appieno le rispettive proprie competenze;
- ritengono necessario incentivare l'uso civile, irriguo ed industriale delle acque reflue depurate, anche attraverso adeguate previsioni normative, nel rispetto della diversità territoriale regionale e mediante la realizzazione di adeguati impianti di stoccaggio che ne permettano una gestione efficiente superando la stagionalità dei consumi irrigui;
- ritengono urgente adeguare infrastrutture e impianti esistenti così da meglio affrontare le situazioni di crisi avviando altresì la realizzazione di interventi infrastrutturali idonei ad affrontare i problemi della ciclicità e delle modificazioni climatiche;
- ritengono necessario completare il processo di riduzione del numero dei soggetti che intervengono nella gestione delle risorse idriche e di individuare in ciascun Ambito ottimale, da parte dell'ATO, una gestione unitaria per le attività di approvvigionamento idropotabile, fognatura, collettamento e depurazione recuperando i ritardi nel superamento della polverizzazione delle precedenti gestioni;
- ritengono strategico prevedere che in ciascun ambito territoriale prescelto dalla Regione per l'attività irrigua, operi un solo soggetto istituzionale che affidi le attività di distribuzione per usi irrigui, impostando la gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- ritengono strategico il risparmio idrico in coerenza con gli obiettivi della direttiva quadro 2000/60 a tenore della quale è necessario che le politiche dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva, e che la legge 36/94 prevede che la tariffa sia differenziata non solo per fasce d'utenza e territoriali, ma anche in funzione del contenimento del consumo;
- ritengono necessario promuovere tutte quelle azioni concrete volte al risparmio idrico nei settori civile, agricolo, industriale e di elaborare, mediante le strutture preposte alla raccolta e distribuzione, un piano di interventi per la manutenzione degli impianti per evitare sprechi e ottimizzare l'utilizzo dell'acqua, assicurando anche la realizzazione di reti duali;
- ritengono strategico, ai fini della tutela e della gestione della risorsa idrica, il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi agricoli, civili ed industriali perseguendo il risparmio delle risorse primarie, al fine di assicurare prioritariamente il soddisfacimento degli usi potabili e conseguentemente salvaguardare i corpi idrici superficiali attraverso la riduzione e l'eliminazione delle scarichi;
- ritengono necessario unificare, semplificare e razionalizzare le competenze, prevedendo interventi sostitutivi in caso di inadempienza o manifesta inefficienza delle autorità preposte;
- intendono perseguire l'accelerazione del processo di riforma del servizio idrico di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 ed alla Legge 5 gennaio 1994 n.36 sia per assicurare all'utenza prestazioni conformi ad elevati standard qualitativi e quantitativi, sia per perseguire una efficace politica di tutela e gestione della risorsa idrica, garantendo al massimo le esigenze del consumatore, contemporaneamente alle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse idriche;
- concordano sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti, compreso quello della finanza di progetto, ai fini della più rapida realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato previste dai Programmi Stralcio e dai successivi d'Ambito;

- ritengono necessario che le Autorità d'Ambito attivino la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel rispetto della specifica disciplina di settore e della tutela della concorrenza;
- intendono sviluppare azioni e programmi finalizzati a promuovere e diffondere la cultura dell'acqua, permettendo una piena partecipazione dei cittadini alle iniziative volte alla tutela e all'utilizzo "razionale" delle risorse idriche, anche in previsione delle manifestazioni che verranno realizzate in occasione dell'anno 2003, proclamato dall'Assemblea delle Nazioni Unite "International Year of Freshwater";

CONSIDERATO che la Regione Lombardia deve procedere alla adozione, entro e non oltre il 31.12.2003, del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 152/99;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del Piano di Tutela di cui all'art. 44 D.lgs 11 maggio 1999 n.152 la Regione, gli Enti ed i soggetti competenti sono comunque chiamati ad adottare ed attuare le opportune misure per la salvaguardia ed il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio;

CONSIDERATO che comunque è necessario - anche in pendenza dell'individuazione degli interventi strutturali per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del servizio idrico integrato, per l'approvvigionamento nei comparti civile, agricolo e industriale, per la realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione - provvedere al finanziamento e alla realizzazione di una serie di interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO che il fabbisogno in materia acquedottistica stimato dal citato Piano Regionale di Risanamento delle Acque, ammonta a 2,3 miliardi di euro;

CONSIDERATO che tra gli investimenti del Piano assumono particolare importanza quelli finalizzati alla risoluzione di problematiche strutturali di deficit delle disponibilità idriche per aree caratterizzate da rilevante presenza antropica e alla realizzazione su vasta scala degli attingimenti;

CONSIDERATA l'esigenza di valutare, nella fase di concreta individuazione di tali interventi, gli aspetti legati al recupero delle capacità idriche dei sistemi interessati e i miglioramenti ambientali connessi;

CONSIDERATO che con Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 14 dicembre 2001, n.31393 è stata disposta, nei comuni di cui all'Allegato al Decreto medesimo, in deroga ai valori fissati dall'Allegato I al D.P.R.236/88, la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di Ammoniaca, Ferro, Magnesio, Manganese e Solfati superiore ai limite di legge, nel rispetto dei V.M.A. stabiliti dal Decreto Ministeriale Sanità e Ambiente del 27 luglio 2001;

CONSIDERATO che il d.lgs.31/2001 e successive modificazioni introduce importanti innovazioni per quanto riguarda alcuni parametri e i relativi valori limite da rispettare al fine del giudizio di potabilità, con la conseguente possibile determinazione di situazioni problematiche per alcune aree del territorio lombardo, in particolare riguardo alla presenza nelle acque di composti organoalogenati e di arsenico;

CONSIDERATA la necessità di approfondire adeguatamente le singole situazioni, procedendo alla concreta individuazione di ulteriori interventi da finanziare con le risorse disponibili entro 180 giorni dalla stipula del presente Accordo;

CONSIDERATO altresì che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in attuazione della delibera CIPE 14 giugno 2002 n. 41 "Linee guida per il Programma Nazionale per l'Approvvigionamento Idrico in Agricoltura e lo Sviluppo dell'Irrigazione" ha in corso di definizione con la Regione Lombardia iniziative miranti ad accrescere la disponibilità di risorse, anche mediante l'impiego delle acque reflue depurate, a razionalizzare il sistema irriguo per garantire il massimo risparmio delle risorse idriche, a conseguire il massimo risparmio energetico nell'adduzione e distribuzione dell'acqua, l'economicità della gestione, ad adottare tecniche irrigue che rispondano a criteri di elasticità in vista di possibili cambiamenti tecnologici, nonché a sviluppare tecniche irrigue a minor impatto ambientale;

CONSIDERATO che il riutilizzo delle acque reflue rappresenta un elemento di risparmio e di tutela ambientale riferito alle acque superficiali e sotterranee consentendo il più agevole rispetto delle prescrizioni di tutela in particolare riferito alle aree sensibili ed alle aree costiere risolvendo problemi di balneazione e prevenendo la formazione del cuneo salino;

CONSIDERATO che il riutilizzo delle acque reflue richiede l'adeguamento degli impianti di depurazione per raggiungere gli specifici limiti di impiego nonché la realizzazione di sistemi di collettamento e di invaso;

CONSIDERATO in particolare urgente ed indifferibile procedere alla realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione previsti nei Programmi Stralcio di cui all'art. 141 comma 4 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell'Accordo stesso;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione previste nei Programmi Stralcio di cui all'art. 141 comma 4 L. 388/2000, si procede, ai sensi della delibera CIPE n.52 del 4 aprile 2001 punto 2.3 come modificato dalla delibera n. 93 del 15 novembre 2001, all'aumento cumulato dalle tariffe di fognatura e depurazione, nella misura massima del 20% per l'intero quinquennio 2001/2005, con il limite annuo non superiore al 5%;

CONSIDERATO che i proventi derivanti dagli aumenti tariffari, di cui alla delibera CIPE del 4 aprile 2001 n.52 e successive modifiche, dovranno confluire in un apposito "Fondo vincolato" da destinare esclusivamente alla realizzazione degli interventi inseriti nel predetto Programma Stralcio;

CONSIDERATO che anche i fondi derivanti dall'accantonamento dei canoni di derivazione, ex art. 18 della legge 5 gennaio 1994 n.36, riscossi dalle Autorità competenti sono da destinarsi al finanziamento di interventi finalizzati al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue;

RICHIAMATO l'art. 14 della citata legge n.36/94 che stabilisce che i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, in misura diretta al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, affluiscono ad un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione, di cui al Programma Stralcio previsto dall'art. 141, comma 4 della legge n.388/2000;

CONSIDERATO che l'art.28 della legge 31 luglio 2002, n.179 "Disposizioni in Materia Ambientale", sostituendo il secondo periodo dell'art.14 della L. 36/94, ha disposto che i proventi derivanti dagli aumenti tariffari ai sensi dell'art. 3 commi da 42 a 47 della L. 549/95, aumentati delle percentuali di cui al punto 2.3 della delibera CIPE del 4 aprile 2001 n.52 pubblicata nella G.U. n°165 del 18 luglio 2001 affluiscono in un Fondo vincolato da destinare a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione dei Piani d'Ambito;

RICORDATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito a favore della Regione Lombardia, sulla base della estensione territoriale e del numero degli abitanti delle singole regioni a valere sulle Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001, la somma di €40.072.768,78;

RICORDATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito a favore della Regione Lombardia €2.618.987,37 di cui 1.183.925,80 per il triennio 2001-2003 e €1.435.061,57 per il triennio 2002-2004, in attuazione dell'art. 62 comma 14 bis del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152 per le finalità di monitoraggio e studio necessarie per l'attuazione del su indicato decreto;

RICORDATO che l'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n.388 attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un limite di impegno quindicennale e che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha disposto, su tale limite di impegno, in favore della Regione Lombardia di €924.621,20 a decorrere dal 2002 e di ulteriori €914.903,34 a decorrere dal 2003, che attualizzati al tasso del 4,75% ammontano a €19.420.423,42, finalizzato all'avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO che il citato articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n.388 subordina l'utilizzo di tali fondi a procedure particolarmente complesse in corso di snellimento a livello governativo;

RICORDATO che le Regioni hanno prospettato la necessità di ripartire le risorse sopra richiamate e che tale riparto sarà completato con i necessari provvedimenti;

RICORDATO che la delibera CIPE 2 agosto 2002, in attuazione dell'art. 109 della legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall'art. 62 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488, ha approvato il Programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile assegnando alla Misura 2 complessivi €34.063.405,42 che saranno resi disponibili con successivi provvedimenti amministrativi; la stessa delibera CIPE prevede che il Programma di attività per l'anno 2003 (€25.822.844,95) dovrà essere formulato secondo criteri di continuità con gli interventi di cui al programma già approvato;

RICORDATO che alla realizzazione degli interventi individuati dal presente Accordo concorrono al finanziamento lo Stato e la Regione nelle misure descritte in dettaglio negli elaborati allegati;

RITENUTO necessario prevedere nel presente Accordo l'utilizzo di tutte le risorse disponibili ivi comprese quelle di cui agli articoli 144 comma 17 e 109 della legge 388/2000, nonché quelle previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 che in parte rifinanzia l'articolo 1 comma 1 della legge 426 del 1998 e l'articolo 49 della legge 448 del 1999;

RITENUTO necessario individuare in appositi elenchi gli interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui all'art. 141 comma 4 della legge 388/2000;

RITENUTO necessario dover disporre la riallocazione all'interno dello stesso A.T.O. delle risorse finanziarie che si rendano disponibili anche a seguito della revoca di finanziamento, su proposta del soggetto responsabile del presente Accordo;

RITENUTO di dover suddividere il presente Accordo di Programma in due Titoli per un miglior coordinamento delle azioni e delle attività previste;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLA TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE
RISORSE IDRICHE

TRA

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- la Regione Lombardia.

-in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 3 marzo 1999;

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

TITOLO 1
Quadro degli obiettivi e delle azioni

Articolo 2 - Obiettivi

- 1 Il presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, persegue gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo, per gli stessi, gli obiettivi di qualità indicati nella direttiva 2000/60 in modo da migliorare l'ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi idrici;
 - b) ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee così da renderle idonee all'approvvigionamento potabile, alla vita dei pesci e dei molluschi e alla balneazione;
 - c) ridurre drasticamente l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei dando la completa attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il

- trattamento delle acque reflue urbane, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole;
- d) incentivare una politica unitaria di gestione delle risorse mirata all'utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine dei corpi idrici, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, garantendo l'uso plurimo attraverso l'integrazione tra le diverse tipologie di utilizzo;
 - e) assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull'intero territorio per i vari tipi di utilizzo, fornendo risorse di idonea qualità;
 - f) incentivare la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue depurate;
 - g) stimolare l'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza;
 - h) attuare il servizio idrico integrato razionalizzando la gestione delle risorse idriche, superando i settorialismi legati ai diversi utilizzi della medesima, guadagnando efficienza in ciascuno dei comparti e realizzando in particolare le condizioni di concreta operatività del servizio idrico per l'utenza civile, assicurando l'affidamento ai soggetti gestori unici di ambito, con il ricorso a soggetti privati, da individuare mediante gara con procedura ad evidenza pubblica;
 - i) favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo nei meccanismi di mercato, al fine di assicurare la massima tutela del consumatore;
 - j) privilegiare il ricorso alla finanza di progetto per la progettazione e la realizzazione degli interventi;

Articolo 3 - Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

- 1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare tutti i corpi idrici, mettendo in campo risorse finalizzate al rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche, adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99.
- 2 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia assicurano la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo come previsto dalla Direttiva 2000/60 entro l'anno 2015 l'obiettivo "buono" come definito dal D.lgs 152/99, nel rispetto delle previsioni temporali intermedie stabilite. A tal fine il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si impegna a completare il recepimento della normativa comunitaria e la Regione Lombardia per quanto di competenza a darne attuazione. In particolare, per definire gli obiettivi puntuali in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché per individuare misure ed interventi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia ritengono necessario accelerare il processo di pianificazione. A tale fine il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e le Autorità di Bacino competenti collaborano con le strutture tecniche della Regione per le attività di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3 Ai fini di assicurare la tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione si impegnano in particolare a dare attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole, attraverso interventi volti al controllo dell'inquinamento determinato dagli insediamenti industriali, dagli insediamenti civili e dalle attività agricole.
- 4 In particolare si impegnano a mettere in atto le seguenti azioni:
 - a) per quanto riguarda la direttiva 76/464/CEE si impegnano a incentivare l'innovazione dei cicli produttivi ai fini dell'applicazione di tecnologie meno inquinanti atte a eliminare l'impiego delle sostanze pericolose, nonché a incentivare lo sviluppo di tecniche di trattamento

atte a assicurare una maggiore efficienza di rimozione degli inquinanti dagli scarichi, evitando nel contempo il trasferimento dell'inquinamento dalle acque ad altri comparti ambientali. Si impegnano, inoltre a fissare, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, ovvero dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs 372/1999 limiti specifici agli scarichi di sostanze pericolose sia in termini di concentrazioni massime ammissibili, sia di flusso di massa;

b) per quanto riguarda la Direttiva 91/271/CE secondo il disposto dell'art.5, paragrafo 5, si impegnano ad assoggettare gli agglomerati siti nel territorio regionale drenanti in area sensibile agli obblighi previsti per le aree sensibili medesime. Si impegnano pertanto ad attuare sul territorio regionale interessato quanto previsto dal D.Lgs 152/99 all'articolo 27 commi 1 e 2, all'articolo 31, commi 2 e 3, all'articolo 32, commi 1,2, 3 in materia di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, realizzando le misure previste nel presente Accordo, in particolare accelerando l'attuazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione;

c) per quanto riguarda la direttiva 91/676/CEE si impegnano a completare la designazione delle aree vulnerabili, già definite con la vigente l.r. 37/93, sulla base dei criteri previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale di attuazione, adottando nelle aree vulnerabili già designate con provvedimento a livello statale, nonché in quelle oggetto di nuova designazione, i programmi di azione necessari a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da nitrati da fonti agricole, nonché i fenomeni eutrofici. Si impegnano altresì a dare piena attuazione ai programmi di azione, applicando tutte le misure previste dall'allegato 7 parte A IV del D.lgs 152/99 e, in primo luogo, per le aree vulnerabili il limite massimo di apporto annuo di azoto da effluenti di allevamento di 170 kg/ha, subordinando così come previsto dalla Direttiva 91/676/CEE, così come recepito dalla l.r. 37/93 e relativo regolamento attuativo, l'eventuale superamento ad apposita deroga sulla base delle procedure indicate al suddetto allegato. Si impegnano, pertanto, a potenziare le iniziative volte alla razionalizzazione delle pratiche di fertilizzazione anche attraverso programmi di formazione e informazione degli agricoltori, potenziamento delle attività di controllo, attuazione di un programma di sorveglianza per la verifica dell'efficacia del programma di azione, comprensivo anche dei controlli della qualità delle acque della prima falda, nonché di rilievi a scala di bacino, aziendale e di appezzamento su aree pilota, adeguatamente rappresentative. Si impegnano, inoltre, ad effettuare nelle aree a più elevata densità di allevamento e a maggiore vulnerabilità, una più ampia introduzione di interventi, anche con tecnologie innovative, per il trattamento degli effluenti di origine agro-zootecnica. Quanto sopra al fine di assicurare la riduzione del carico di nutrienti recapitato ai suoli, ed il recupero ed il riutilizzo delle acque nei cicli produttivi agro-industriali, prevedendo anche, a tal fine, la realizzazione di interventi dimostrativi su scala interaziendale;

d) nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale 2002-2006 si impegnano, inoltre, a dare priorità all'applicazione delle misure volte alla riduzione degli apporti azotati e alla adozione di forme di gestione dei suoli mirate alla minimizzazione dei rilasci di azoto, nonché alle misure volte alla riduzione dei rilasci di sostanze pericolose contenute nei fitofarmaci;

5 La Regione Lombardia fornisce, le informazioni richieste per ottemperare agli obblighi di informazione di cui alle direttive 76/464/CEE, 1991/271/CE e 1991/676/CE.

6 Per assicurare la tutela quantitativa dei corpi idrici il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione si impegnano a rivedere le concessione alle derivazioni, assicurando il minimo deflusso vitale nei corpi idrici superficiali e limitando i prelievi da falda ai quantitativi consentiti dall'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio idrico.

7 Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 4 - Ripristino degli usi legittimi

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione si impegnano, in particolare, a ripristinare in modo generalizzato condizioni idonee agli usi legittimi della risorsa idrica.
2. Oltre alle misure di cui all'articolo 2 si impegnano ad attuare i seguenti interventi:
 - a) per quanto riguarda l'uso potabile si impegnano a ripristinare la qualità delle acque dei corpi idrici sotterranei e superficiali sviluppando interventi di caratterizzazione e attuando le misure di bonifica delle acque sotterranee di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n.471; si impegnano altresì ad adottare ogni misura per superare il ricorso alle deroghe nella distribuzione dell'acqua ad uso potabile;
 - b) per quanto riguarda i corpi idrici superficiali destinati alla potabilizzazione si impegnano a integrare il programma di monitoraggio di cui all'allegato 1 del D.lgs 152/99 con ulteriori rilevazioni sullo stato chimico per individuare la presenza delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CE e a eliminare tali sostanze dagli scarichi nei corpi idrici medesimi;
 - c) per quanto riguarda la balneazione ad estendere il campionamento ai siti potenzialmente idonei, a collegare le informazioni sullo stato biologico con quelle relative allo stato chimico, a individuare le fonti puntuali alle quali sono ascrivibili i fenomeni di inquinamento;
 - d) intraprendere azioni specifiche atte a ridurre l'inquinamento microbiologico e i fenomeni eutrofici promuovendo il riutilizzo delle acque depurate nonché l'adozione di sistemi di fitodepurazione sugli affluenti naturali ed artificiali;
 - e) per quanto riguarda le acque idonee alla vita dei pesci si impegnano ad effettuare il monitoraggio per i parametri previsti dalla tabella 1B, sezione B dell'allegato 2 del D.Lgs 152/1999 e ad effettuare le designazioni e successive revisioni conformemente a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del suddetto decreto; si impegnano altresì, ove la non conformità delle acque designate evidenziasse la necessità di mettere in atto programmi di miglioramento, a provvedere alla loro predisposizione e attuazione, sia al fine di assicurare la conformità dei corpi idrici già designati, sia di estendere la designazione a tutti i corpi idrici significativi del territorio regionale;
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 5 - Ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare corpi idrici di particolare pregio. In particolare, tali azioni sono indirizzate al ripristino e alla tutela della qualità delle acque e dei sedimenti con l'impiego in via prioritaria di tecniche di fitodepurazione, di:
 - Lago di Garda
 - Lago Maggiore
 - Lago di Como
 - Lago d'Iseo
 - Laghi di Mantova
 - Fiume Ticino
 - Fiume Adda
 - Fiume Oglio
 - Fiume Mincio
 - Fiume Serio
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia concordano e sviluppano specifiche azioni miranti alla ricostruzione di ambienti umidi funzionali al ripristino delle valenze ambientali ed ecosistemiche caratteristiche delle zone umide naturali. Tali azioni

rientrano nelle attività previste relative al progetto comunitario sulle Wetlands guidato dall'Italia nell'ambito della Strategia Comune di Implementazione della Direttiva 2000/60/CE

3 Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 6 - Riduzione degli scarichi di sostanze pericolose nonché per prevenire l'inquinamento causato da nitrati

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, le ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE nonché per prevenire l'inquinamento causato da nitrati.
2. Per le finalità di cui al precedente punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 7 - Gestione integrata della risorsa idrica

1. La Regione, in conformità con la pianificazione del bilancio idrico delle Autorità di Bacino competenti e del proprio Piano di Tutela individua le criticità nell'uso della risorsa, adottando idonee misure di risparmio, riduzione e controllo dell'estrazione e derivazione, tenendo conto degli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi del decreto legislativo 152/99.
2. Ai fini della corretta gestione delle risorse la Regione Lombardia pone in essere le azioni necessarie per razionalizzare i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da sfruttare a pieno le capacità d'invaso, migliorando altresì i sistemi e gli strumenti di gestione.
3. Al fine di conseguire una corretta gestione delle risorse idriche, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, operano:
 - a) per accelerare l'attuazione del Servizio Idrico Integrato come previsto dalla legge 5 gennaio 1994 n.36;
 - b) per la realizzazione di strutture di trasporto e distribuzione dell'acqua per uso irriguo che consentono di ridurre sostanzialmente le attuali perdite e di razionalizzare la distribuzione, attraverso la realizzazione di reti tubate in luogo di sistemi aperti e la predisposizione di vasche di accumulo, nonché attraverso la realizzazione e sostituzione di impianti irrigui che minimizzano gli sprechi di acqua.
4. Per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia possono stipulare uno o più accordi integrativi.
5. La Regione Lombardia definisce un programma regionale per il riutilizzo delle acque reflue depurate. A tal fine provvede all'individuazione, per ciascun impianto di depurazione, della potenziale destinazione d'uso delle acque reflue depurate, ponendo a carico dei soggetti gestori titolari degli impianti il rispetto dei limiti previsti dallo specifico Decreto Ministeriale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152. Definisce altresì i soggetti cui affidare la realizzazione e la gestione delle reti di distribuzione dell'acqua reflua depurata. Le Autorità d'Ambito, aggiornano entro 90 giorni le previsioni del Programma Stralcio di cui all'art. 141, comma 4 della Legge 23 Dicembre 2000 n.388. La Regione Lombardia determina i metodi di tariffazione per la cessione delle acque depurate all'utilizzatore finale secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

TITOLO 2

Interventi urgenti ed indifferibili

Articolo 8 - Modalità di finanziamento e caratteristiche degli interventi

1. Il presente Accordo di Programma è finalizzato altresì a superare le situazioni di maggiore criticità, attraverso l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili. La descrizione di questi

interventi è riportata nella relazione tecnica, di cui all'Allegato G, parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro.

2. Al tal fine con il presente Accordo di Programma è assicurato il concorso finanziario dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Lombardia e delle Autorità d'Ambito.
3. In particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio concorre alla copertura finanziaria attraverso il riparto, ulteriore rispetto a quello già effettuato nell'anno 2000, delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 e GAB/DEC/ 059/2002 del 2 Settembre 2002.
4. Negli allegati A-F del presente accordo sono riportati, per ogni settore, gli elenchi degli interventi urgenti. Per ogni intervento dovrà essere indicato:
 - a. il costo stimato;
 - b. i tempi di attivazione, ovvero l'appartenenze ad una delle seguenti classi:
 1. "Immediata", ovvero subito tramite il presente accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili. Per questi interventi sono redatte le apposite schede-intervento previste dalle delibera CIPE 44/2000 e 76/2002, di cui all'Allegato I;
 2. "Differita", ovvero attivati tramite le procedure indicate al successivo articolo 17 commi 3, 4 e 5 del presente accordo; ed in particolare:
 - 1) Differita *sine die*;
 - 2) Differita 30 giorni, ovvero da individuarsi entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo;
 - 3) Differita 180 giorni, ovvero da individuarsi entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo.
 3. "S.I.I.", ovvero a carico dell'attuazione del Sistema Idrico Integrato attivati tramite le procedure indicate al successivo articolo 17, comma 3 del presente accordo.
5. Gli interventi di cui agli allegati sono inseriti nel Piano Straordinario di cui all'art. 6 della legge 23 maggio 1997, n° 135.

Articolo 9 - Interventi urgenti di approvvigionamento idropotabile

1. Sono individuati nell'Allegato A gli interventi in materia di adeguamento delle infrastrutture di acquedotto finalizzati a superare le situazioni di carenze idropotabili nonché di approvvigionamento in deroga ai valori di concentrazione fissati dall'Allegato I al DPR 236/88 e a prevenire l'insorgenza di criticità in relazione agli standard richiesti in prospettiva dal decreto legislativo 31/2001, nelle acque destinate al consumo umano.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 1.

Articolo 10 - Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Sono individuati nell'Allegato B gli interventi di fognatura, collettamento e depurazione compresi nel programma stralcio degli interventi di cui all'art. 141 c. 4 della legge 388/2000, suddivisi per Provincia/ATO. il dettaglio degli interventi è riportato nell'allegato H.
2. Sono considerati prioritari gli interventi di fognatura, collettamento e depurazione finalizzati:
 - al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati o compresi in parchi naturali, di cui all'art. 11;
 - a ridurre l'inquinamento in corpi idrici particolarmente compromessi, di cui all'art. 12;
3. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 2.
4. Entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo verranno individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui alla Tabella 2, e comunque non appena le Province/ATO avranno confermato il cofinanziamento derivante dalle maggiorazioni tariffarie.
5. Entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo verranno individuati gli interventi da finanziare con la maggiorazione tariffaria residua stimata in circa €625.200.000,00.

Articolo 11 - Interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati

1. Sono individuati nell'allegato C i primi interventi urgenti di tutela e ripristino dei corpi idrici pregiati:
 - Lago di Garda
 - Lago Maggiore
 - Lago di Como
 - Lago d'Iseo
 - Laghi di Mantova
 - Fiume Ticino
 - Fiume Adda
 - Fiume Oglio
 - Fiume Mincio
 - Fiume Serio
2. I sopraindicati interventi nonché le attività di assistenza finalizzate all'implementazione del progetto comunitario Wetlands, guidato dall'Italia nell'ambito della strategia comune di implementazione della direttiva 2000/60/CE, sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 3.
3. Per ulteriori interventi di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi.

Articolo 12 – Interventi urgenti finalizzati a ridurre l'inquinamento in corpi idrici particolarmente compromessi

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a ridurre l'inquinamento dei corsi d'acqua particolarmente compromessi:
 - Fiume Lambro
 - Fiume Olona
 - Fiume Seveso
2. Sono individuati nell'allegato D i primi interventi urgenti finalizzati a ridurre l'inquinamento in corpi idrici particolarmente compromessi
3. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 4.

Articolo 13 - Interventi urgenti nel settore agricolo per prevenire l'inquinamento causato da nitrati ed i fenomeni eutrofici, nonché per la riduzione delle sostanze pericolose

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Lombardia sviluppano specifiche azioni miranti a prevenire l'inquinamento causato da nitrati derivanti da fonti agricole, i fenomeni eutrofici, nonché interventi miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE.e, individuati nell'allegato E.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 5.
3. Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi. Il finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con le risorse che verranno rese

disponibili da parte degli altri soggetti sottoscrittori degli specifici Accordi, e conseguentemente verranno aggiornate le relative schede intervento.

Articolo 14 - Interventi di monitoraggio

1. Gli interventi specifici finalizzati al rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici, adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99 sono individuati nell'Allegato F.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 6.
3. Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Lombardia possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi.

Articolo 15 - Diffusione della cultura dell'acqua

1. La Regione sviluppa azioni e programmi finalizzati a promuovere e diffondere la cultura dell'acqua, permettendo una piena partecipazione dei cittadini alle iniziative volte alla tutela e all'utilizzo "razionale" delle risorse idriche, anche in previsione delle manifestazioni che verranno realizzate in occasione dell'anno 2003, proclamato dall'Assemblea delle Nazioni Unite "International Year of Fresh Water".
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Lombardia può stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi.

Articolo 16 - Quadro riassuntivo degli interventi urgenti

1. Gli interventi urgenti finalizzati all'approvvigionamento idropotabile di cui all'Allegato A trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 1 – Interventi urgenti per l'approvvigionamento idropotabile (art. 9)

Valori in Euro

Approvvigionamento idropotabile		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Legge Regionale 53/84	8.000.000,00
	DOCUP 2000/2006	13.000.000,00
	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 – Art. 144, comma 17	19.420.423,42
	Cofinanziamento fondi attuali gestori nonché maggiorazione tariffa del servizio (delibere CIPE n. 52 del 4.4.2001 e n. 93 del 15.11.01) stimata	27.420.423,42
TOTALE		67.840.846,84

2. Gli interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'Allegato B, trovano copertura attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 2 – Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.10)

Valori in Euro

Corpi idrici superficiali e sotterranei		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 e legge 448/2001	21.957.681,52
	Legge Regionale 23/84	4.000.000,00
	Fondi DPCM	7.000.000,00
	Maggiorazione tariffa del servizio (delibere CIPE n. 52 del 4.4.2001 e n. 93 del 15.11.01) prima quota stimata di cofinanziamento delle risorse immediatamente disponibili da definire entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo	76.901.256,88
	Fondi DOCUP	14.002.400,00
	Maggiorazione tariffa del servizio di fognature e depurazione (delibere CIPE n. 52 del 4 aprile 2001 e n. 93 del 15.11.01) seconda quota stimata da definire entro 180 giorni.	625.200.000,00
Risorse a carico del S.I.I.	Attuazione del Servizio Idrico Integrato - S.I.I.	1.943.795.975,62
TOTALE		2.692.857.314,02

3. Gli interventi urgenti finalizzati al ripristino ed alla tutela dei corpi idrici pregiati di cui all’Allegato C trovano copertura finanziaria attraverso l’impiego delle seguenti risorse:

Tabella 3 – Interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati (art. 11)

Valori in Euro

Corpi idrici pregiati		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 e Legge 448/2001	12.925.508,35
	Maggiorazione tariffa del servizio di fognature e depurazione (delibere CIPE n. 52 del 4.4.2001 e n. 93 del 15.11.01)	45.276.468,91
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Delibera CIPE 36/2002	120.000,00
TOTALE		58.321.977,26

4. Gli interventi urgenti finalizzati a ridurre l'inquinamento in corpi idrici particolarmente compromessi di cui all'Allegato D trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 4 – Interventi urgenti per corpi idrici particolarmente compromessi (art. 12)

Importi in Euro

Interventi urgenti per corpi idrici particolarmente compromessi		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 e Legge 448/2001	5.189.578,91
	Delibera CIPE n.36/2002	400.000,00
	Consorzio idrico e Tutela delle acque Nord-Milano	700.000,00
	Maggiorazione tariffa del servizio di fognature e depurazione (delibere CIPE n. 52 del 4.4.2001 e n. 93 del 15.11.01)	26.433.632,00
TOTALE		32.723.210,91

5. Gli interventi urgenti nel settore agricolo per prevenire l'inquinamento causato da nitrati ed i fenomeni eutrofici di cui all'Allegato E di cui al presente Accordo di Programma trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse.

Tabella 5 – Interventi urgenti nel settore agricolo per prevenire l'inquinamento causato da nitrati ed i fenomeni eutrofici (art. 13)

Importi in Euro

Prevenzione inquinamento da nitrati e fenomeni eutrofici		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000, art. 109	2.931.581,98
	L.R. 37/93	6.000.000,00
	Altri soggetti (*)	12.000.000,00
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000, art. 109	2.222.378,70
	LL.RR. 37/93 e 7/2000	2.000.000,00
	Altri soggetti (*)	1.000.000,00
TOTALE		26.153.960,68

(*) Imprese agricole singole e associate (art. 9 l.r. 37/93) Decisione CE (2002) 174. Comunicata con nota 782 del 1 febbraio 2002.

6. Gli interventi di monitoraggio e pianificazione finalizzati alla definizione ed al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui all'allegato F, trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 6 – Interventi di monitoraggio (art.14)

Importi in Euro

Monitoraggio e Pianificazione		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Fondi ex art. 62, c.14 bis, D.Lgs.152/99 per pianificazione e monitoraggio	2.618.987,37
TOTALE		2.618.987,37

7. Il complesso delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi è quindi riportata nella tabella 7.

Tabella 7 – Riepilogo delle risorse necessarie per settore di intervento

SETTORE	IMPORTO
Interventi urgenti per l'approvvigionamento idropotabile	67.840.846,84
Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	2.692.857.314,02
Interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati	58.321.977,26
Interventi urgenti finalizzati a ridurre l'inquinamento in corpi idrici particolarmente compromessi	32.723.210,91
Interventi urgenti nel settore agricolo per prevenire l'inquinamento causato da nitrati ed i fenomeni eutrofici	26.153.960,68
Interventi di monitoraggio	2.618.987,37
TOTALE	2.880.516.297,08

8. I fondi statali saranno erogati alla Regione Lombardia che li potrà gestire direttamente per interventi di particolare rilevanza o di alto contenuto tecnologico; la Regione assegnerà alle Autorità di Ambito o alle Province, in mancanza del Gestore unico, i fondi di rispettiva competenza. Le Autorità di Ambito assicurano la realizzazione degli interventi nel rispetto della disciplina vigente.
9. La Regione eroga alle Autorità di Ambito i fondi di ciascun singolo intervento con le seguenti modalità:
- il 50% dell'importo risultante dal quadro economico, al netto del ribasso d'asta ottenuto in sede di appalto dei lavori, su richiesta dell'Autorità d'Ambito; tale richiesta dovrà indicare il

- quadro economico del progetto definito dopo l'aggiudicazione dei lavori, ed essere corredata dall'atto di aggiudicazione dei lavori;
- b) ulteriori acconti, nel limite massimo del 40% dell'importo risultante dal quadro economico al netto del ribasso d'asta ottenuto in sede di appalto, su richiesta dell'Autorità d'Ambito attestante l'avvenuta spesa della prima erogazione o l'insufficienza dei fondi erogati per la copertura dei crediti maturati dall'impresa esecutrice dei lavori;
- c) saldo su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e della dichiarazione della spesa totale effettivamente sostenuta.
10. Le economie accertate confluiscono su di un fondo regionale e alla loro riprogrammazione provvede la Regione Lombardia, di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Tutela del Territorio, nell'ambito degli interventi inseriti negli atti programmatici di cui agli allegati, dandone comunicazione al Comitato Paritetico di Attuazione e compilando le relative schede intervento.

Articolo 17 - Quadro finanziario degli interventi immediatamente attivati

1. Il costo complessivo degli interventi immediatamente attivati con il presente accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili e per i quali sono state redatte le apposite schede intervento (art.8 comma 4.b.1) è pari a **€114.475.757,52**.
2. La copertura finanziaria degli interventi indicati al comma 1 è assicurata dalle risorse immediatamente disponibili riportate nel Quadro A:

Quadro A - Copertura finanziaria degli interventi immediatamente attivati per fonte di finanziamento ed annualità

Importi in Euro

Fondi/Soggetto finanziatore	Annualità				
	2001-2002	2003	2004	TOTALE	Cap.
Ministero Ambiente L.388/2000 e 448/2001	18.115.087,26			18.115.087,26	7082
Cofinanziamento fondi attuali gestori nonché provenienti da maggiorazioni tariffa (delibere CIPE n. 52 del 04/04 2001 e n. 93 del 15.11.01)	71.710.100,91			71.710.100,91	
Delibera CIPE n.36/2002		200.000,00	200.000,00	400.000,00	
Ministero dell'Amb. Tut. Terr. Legge 388/2000 – Art. 109	2.931.581,98			2.931.581,98	7306
Leggi Regionali 37/93	6.000.000,00			6.000.000,00	3690, 1355, 1191, 778, 3407
Consorzio idrico e tutela delle acque Nord-Milano			700.000,00	700.000,00	
Altri soggetti(vedi tab.5)	12.000.000,00			12.000.000,00	

<i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - pianificazione e monitoraggio</i>	1.183.925,80		1.435.061,57	2.618.987,37	7082
TOTALE				114.475.757,52	

3. Il presente Accordo prevede inoltre la copertura finanziaria disponibile subordinatamente a specifici adempimenti per gli interventi indicati all'art. 8 comma 4.b.2.1 "sine die" e per quelli finanziati con l'attuazione del S.I.I. indicati all' art.8 comma 4.b.3 "S.I.I.", copertura riportata nel Quadro B. Le relative schede intervento redatte ai sensi delle delibera CIPE 44/00 e 76/02 saranno formalizzate non appena le relative risorse finanziarie saranno disponibili. Tali schede saranno pertanto inserite dalla Regione nel sistema informatizzato del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della comunicazione della effettiva disponibilità delle risorse e della successiva autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
4. Il presente Accordo prevede inoltre la copertura finanziaria per gli interventi indicati all'art. 8, comma 4.b.2.2, da definire entro 30 gg. dalla stipula del presente accordo, copertura riportata nel Quadro B. Le relative schede intervento, redatte ai sensi delle delibera CIPE 44/00 e 76/02 saranno formalizzate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e comunque non appena le Province/ATO avranno confermato il cofinanziamento derivante dalle maggiorazioni tariffarie del servizio (delibere CIPE n. 52 del 4.4.2001 e n. 93 del 15.11.2001). Tali schede saranno pertanto inserite dalla Regione nel sistema informatizzato del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della comunicazione della effettiva disponibilità delle risorse e della successiva autorizzazione del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
5. Il presente accordo prevede inoltre la copertura finanziaria disponibile subordinatamente a specifici adempimenti per gli interventi indicati all'articolo 8, comma 4.b.2.3., da individuarsi entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo, copertura riportata nel Quadro B.. Le relative schede intervento, redatte ai sensi delle delibera CIPE 44/00 e 76/02, saranno pertanto inserite dalla Regione nel sistema informatizzato del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della comunicazione della effettiva disponibilità delle risorse e della successiva autorizzazione del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Quadro B - Quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili subordinatamente a specifici adempimenti e S.I.I per fonte di finanziamento ed annualità

Importi in Euro

<i>Attivazione (art. 8 comma 4.b.2. 1/2/3 e 4.b.3).</i>	<i>Fondi/Soggetto finanziatore</i>	<i>Annualità</i>				
		<i>2001-2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>TOTALE</i>	<i>Cap.</i>
<i>4.b.2.2.</i>	<i>Ministero dell'Amb. Tut. Terr. Legge 388/2000 e 448/2001</i>			21.957.681,52	21.957.681,52	7082
<i>4.b.2.2</i>	<i>Fondi DPCM</i>		7.000.000,00		7.000.000,00	5791

4.b.2.2	Legge Regionale 23/84		4.000.000,00		4.000.000,00	1784
4.b.2.2	Maggiorazione tariffa (delibere CIPE n. 52 del 04/04 2001 e n. 93 del 15.11.01)		76.901.256,88		76.901.256,88	
4.b.2.1	Legge Regionale 53/84		8.000.000,00		8.000.000,00	891
4.b.2.1	DOCUP 2000/2006		13.000.000,00	14.002.400,00	27.002.400,00	5908
4.b.2.1	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 – Art. 144, comma 17	924.621,20	914.903,34		19.420.423,42	8614
4.b.2.1	Cofinanziamento fondi attuali gestori nonché maggiorazione tariffa stimata (delibere CIPE n. 52 del 4.4. 2001 e n. 93 del 15.11.01)		27.420.423,42		27.420.423,42	
4.b.2.3	Maggiorazione tariffa del servizio di fognature e depurazione (delibere CIPE n. 52 del 4 aprile 2001 e n. 93 del 15.11.01) seconda quota stimata		225.200.000,0 0	400.000.000,00	625.200.000,00	
4.b.2.1	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000, art. 109		2.222.378,70		2.222.378,70	7306
4.b.2.1	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Delibera CIPE 36/2002		120.000,00		120.000,00	8572
4.b.2.1	LL.RR. 37/93 e 7/2000		2.000.000,00		2.000.000,00	
4.b.2.1	Altri soggetti (vedi Tabella 5)		1.000.000,00		1.000.000,00	
4.b..3	S.I.I.				1.943.795.975,62	
	TOTALE				2.766.040.539,56	

Articolo 18 - Soggetto responsabile dell'attuazione delle azioni previste nel Titolo 1 dell'Accordo di Programma

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo viene individuato quale responsabile dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro il Direttore Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità della Giunta Regionale, dott. Paolo Alli.
2. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi nell'Accordo, attivando gli strumenti organizzativi necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere di concerto con i responsabili delle singole azioni/interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, evidenziando i risultati.
 - e) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dall'art. 8, punto 8.6, dell'Intesa Istituzionale di programma;
 - f) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, di cui all'art.8 dell'Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
 - g) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo trasmettendo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio Tutela Acque Interne - , al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comitato paritetico di attuazione, di cui all'art. 9 dell'Intesa Istituzionale di Programma, le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento già predisposte dal CIPE; le schede saranno accompagnate da una relazione redatta ai sensi della delibera CIPE 76/02, evidenziando in particolare lo stato di attuazione dell'accordo, ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo, i progetti non attivabili o non completabili, e dichiarando conseguentemente la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
 - h) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo successivo del presente Accordo.

Articolo 19 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento di cui alle delibere CIPE 44/2000 e 76/2002 e riportate nell'Allegato I del presente Accordo,, estratte dall'applicazione informatica di cui alla sopraindicate delibere CIPE;
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;

- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell'attuazione del presente Accordo;

Articolo 20 - Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento immediatamente attivato di cui all'art. 8 comma 4.b.1 viene indicato il responsabile dell'attuazione dell'intervento, nominato su indicazione del responsabile dell'attuazione dell'accordo. Per gli interventi finanziati con il QCS Ob. 1/DOCUP il responsabile dell'attuazione degli interventi coincide con il responsabile della relativa misura ed azione.
2. Il responsabile dell'intervento ha il compito di :
 - a) verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento e segnalare ai responsabili dell'Accordo gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;
 - b) compilare, con cadenza almeno semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla ai responsabili dell'Accordo;
 - c) fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.
3. Il responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento, viene nominato ai sensi dell'art.7 della Legge n. 109/94 e del suo regolamento di attuazione.
4. Nello stesso tempo il soggetto/ente responsabile della realizzazione del singolo intervento predispose e consegna ai responsabili dell'Accordo una relazione sintetica dell'intervento, gli eventuali elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché l'atto amministrativo di impegno alla realizzazione dell'intervento e l'eventuale atto di impegno della propria quota di cofinanziamento.

Articolo 21 - Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo Quadro, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le Parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 22 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico d'attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato Paritetico di Attuazione dell'APQ attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
9. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 23 - Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. L'effettiva disponibilità dei fondi pubblici previsti e destinati a ciascun ATO, nell'ambito del presente Accordo, resta condizionato al rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione CIPE n. 52 del 04 aprile 01, come modificata dalla delibera CIPE 15 novembre 2001 n. 93, circa la delibera di incremento tariffario da applicare per il cofinanziamento delle opere di cui ai Programmi Stralcio previsti al 4° comma dell'art. 141 della Legge 23 dicembre 2000 n.388, nonché all'affidamento del servizio idrico integrato secondo procedure conformi ai principi della normativa europea ed alle leggi nazionali.
4. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di programma che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.

Roma, lì _____

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale
Paolo Emilio Signorini

Per il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
Direttore del Servizio per la tutela delle acque interne
Gianfranco Mascazzini

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Direttore della Direzione Generale per le reti
Roberto Sabatelli

Per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Direttore della Direzione Generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale
Giuseppe Serino

Regione Lombardia
Direttore Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
Paolo Alli
